

COMUNE DI CASAPULLA

TITOLO 01

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01

01. IL COMUNE DI CASAPULLA E' ENTE TERRITORIALE LOCALE AUTONOMO CHE OPERA NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, DALLE LEGGI DELLA REGIONE CAMPANIA E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

01. IL COMUNE DI CASAPULLA HA, COME SEGNO DISTINTIVO, UNA TORRE CON SOVRASTANTE SOLE, RACCHIUSI IN UN OVALE PERGAMENATO, SORMONTATO DA CORONA A CINQUE PUNTE, CIRCONDATO DA DUE RAMI, UNO DI ALLORO A SINISTRA E L' ALTRO DI QUERCIA A DESTRA.

02. IL GONFALONE DEL COMUNE E' COSTITUITO DA UN DRAPPO DI COLORE AZZURRO, DI FORMA PENTAGONALE SU CUI E' RIPORTATO LO STEMMMA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE CON LA SCRITTA COMUNE DI CASAPULLA.

ART. 03

01. IL COMUNE DI CASAPULLA COMPRENDE IL TERRITORIO CONFINANTE A NORD CON I COMUNI DI CASAGIOVE E SAN PRISCO, A SUD CON I COMUNI DI MACERATA CAMPANIA E RECALE, A EST CON IL COMUNE DI CASAGIOVE E AD OVEST CON I COMUNI DI CURTI E SAN PRISCO.

02. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA NEL PALAZZO MUNICIPALE.

03. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E LE COMMISSIONI, SALVO CASI ECCEZIONALI CHE POSSANO VEDERE I PREDETTI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

ART. 04

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA'. IL FINE GENERALE DEL COMUNE, NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE, E' DI FAVORIRE E PROMUOVERE LO SVILUPPO INTEGRALE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE TUTELA, NELLA SUA AZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, NONCHE' LA DIFESA E L' INTEGRITA' DELL' AMBIENTE, DEL PATRIMONIO NATURALE, ARTISTICO E CULTURALE; ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE IN MODO PIENO E COMPIUTO E PROMUOVE FORME DI COOPERATIVISMO ED ASSOCIAZIONISMO.

03. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE PREVISTE DALLE LEGGI. ESERCITA, ALTRESI', FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA PROVINCIA DI CASERTA E PROVVEDE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE.

04. REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' AVVALENDOSI DEI METODI E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 05

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO "ALBO PRETORIO" NEL PALAZZO CIVICO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02

- ORGANI ELETTIVI -

ART. 06

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

- CONSIGLIO COMUNALE -

ART. 07

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE. ADEMPIE LE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 08

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO. ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI.

ART. 09

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE LA SEDUTA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E QUELLE PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA IN OCCASIONE DELLA PRIMA COSTITUZIONE DELL'ESECUTIVO DOPO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE.

02. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA CONSEGUITO LA MAGGIOR CIFRA INDIVIDUALE DI VOTI, COSTITUITA DAL NUMERO DEI VOTI RIPORTATI NELLA LISTA CUI APPARTIENE, AUMENTATA DEI VOTI DI PREFERENZA.

ART. 10

01. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
02. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO NELL'APPOSITO REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI.

ART. 11

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO CON L'ADOZIONE DI ATTI FONDAMENTALI NELLE MATERIE INDICATE DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 .
03. ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO VERIFICANDO L'AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA, DELLE AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI APPARTENENTI AL COMUNE IN RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI FISSATI ED AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, COLLABORANDO CON IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'AZIONE DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA SECONDO LE NORME DELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 12

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO.

ART. 13

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. LE SESSIONI ORDINARIE SI SVOLGONO DALL' 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DALL' 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE.
03. LE SESSIONI STRAORDINARIE SI HANNO QUANDO RICORRANO RAGIONI DI URGENZA O PER RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA PER RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DEVE AVERE LUOGO ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA. NELL'ORDINE DEL GIORNO, IN TAL CASO, GLI ARGOMENTI RICHIESTI DEVONO ESSERE INSERITI SUBITO DOPO LA LETTURA E L'APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
05. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, E NE PRESIEDE I LAVORI,

SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

06. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA 05 , IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 14

01. I CONSIGLIERI SONO CONVOCATI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO TRAMITE IL MESSO COMUNALE PER LA RELATIVA NOTIFICA.

02. A TAL FINE OGNI CONSIGLIERE, ALL'INIZIO DEL MANDATO DEVE ELEGGERE IL PROPRIO DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

03. LA CONSEGNA DEGLI AVVISI, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO DEVE AVVENIRE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA PER LE SESSIONI ORDINARIE ED ALMENO 03 GIORNI PRIMA PER LE SESSIONI STRAORDINARIE; DA TALE CONTEGGIO E' ESCLUSO IL GIORNO DELLA SEDUTA.

04. NEI CASI DI URGENZA OVVERO, PER EVENTUALI ARGOMENTI AGGIUNTIVI, L'AVVISO CON L'ORDINE DEL GIORNO PUO' ESSERE CONSEGNATO FINO A 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA. ANCHE IN TAL CASO, QUALORA LO RICHIEDE LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE RINVIATA.

ART. 15

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO, ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA ELETTORALE, ALMENO DUE COMMISSIONI PERMANENTI E PUO', ALTRESI', ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 16

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LA EVENTUALE PARTECIPAZIONE DI ESPERTI NELLE COMMISSIONI SPECIALI;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE

SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 17

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON INTERVENGONO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, A TRE CONSECUTIVE SEDUTE ORDINARIE SONO DICHIARATI DECADUTI.

04. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO, DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICA ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 18

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DEI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 19

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI. LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PREVEDERA' LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 02

- GIUNTA COMUNALE -

ART. 20

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 21

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE ALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE DEGLI ASSESSORI, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 22

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.
02. N. 02 ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.
03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 23

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.
02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 24

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LA LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:
- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
 - B) APPROVA PROGETTI E PROGRAMMI ESECUTIVI IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED ATTI FONDAMENTALI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
 - C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
 - D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
 - E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
 - F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE, RISERVATE ED IN MATERIA DI ASSUNZIONI, QUALORA NON SIA PREVISTA LA MINORANZA CONSILIARE;
 - G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
 - H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
 - I) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
 - L) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E PROPOSITIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
 - M) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
 - N) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
 - O) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORCESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
 - B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
 - C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITI I

REVISORI DEL CONTO.

ART. 25

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA

TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

04. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI.

05. COPIE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

CAPO 03

- SINDACO -

ART. 26

01. IL SINDACO E' CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10.01.1957 , N. 03 .

ART. 27

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) CONVOCA IL CONSIGLIO SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI AVVISI E LO PRESIEDE;

C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE, VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL' ASSESSORE DA LUI DELEGATO;

D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

E DELLA GIUNTA;

E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;

F) STIPULA I CONTRATTI, RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;

G) IMPARTISCE, NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 ;

H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;

I) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

L) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI E ISTITUTI COMUNALI;

M) SOSPENDE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI, I DIPENDENTI COMUNALI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;

N) DETERMINA, NELL' AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 28

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 COMMA 02 , LETT. M) , LEGGE N. 142/90 , O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 29

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE

ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 30

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:
A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

ART. 31

01. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA PER QUALSIASI CAUSA, IL SINDACO E' SOSTITUITO TEMPORANEAMENTE DAL SUO SOSTITUTO, CHE E' L'ASSESSORE CHE VIENE DESIGNATO PER TALE FUNZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
02. NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA.

TITOLO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

- ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE -

ART. 32

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLE COMUNITA'. FAVORISCE, SOSTIENE E PROMUOVE A TAL FINE, IL COSTITUIRSI DI OGNI FORMA ASSOCIATIVA E DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, ACCETTANDO LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE ED ALLA ATTUAZIONE DEI SUOI PROGRAMMI GESTIONALI.
02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

ART. 33

01. PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE E' ISTITUITO L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI REDATTO ANNUALMENTE, ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO, DALLA GIUNTA. L'ALBO REGISTRA LE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO

DEL COMUNE, LE QUALI, A DOMANDA, RICHIEDONO LO STATUS DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DAL COMUNE.

ART. 34

01. PER ESSERE ISCRITTI ALL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 35

01. OGNI ASSOCIAZIONE ISCRITTA ALL'ALBO NOMINA ANNUALMENTE UN RAPPRESENTANTE PER COSTITUIRE L'ASSEMBLEA DELLE PARTECIPAZIONI, LA QUALE E' ORGANO RECETTIZIO DELLA CONSULTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ORGANISMO ATTIVO DELLA INIZIATIVA POPOLARE.

02. L'APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINERA' LE SINGOLE MATERIE, I TEMPI E I MODI DELLA CONSULTAZIONE.

03. NON POSSONO ESSERE MEMBRI DELL'ASSEMBLEA DELLE PARTECIPAZIONI CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI, NE' IL DIFENSORE CIVICO.

04. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 36

01. NEL QUADRO DELLA PIENA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE E SPONTANEE FORME ASSOCIATIVE TRA I GIOVANI, IL COMUNE PROMUOVE AI SENSI DELLA PREDETTA NORMA, LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCHE ATTRAVERSO FORME DI CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE.

02. LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI ATTIVE NEL TERRITORIO COMUNALE POSSONO RIUNIRSI IN FORUM, NOMINANDO ALTRESI' PROPRI RAPPRESENTANTI NELL'ASSEMBLEA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 35 .

ART. 37

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' ED AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE SEDI DI RIUNIONI COMUNALI ED OGNI ALTRA STRUTTURA E SPAZI IDONEI COMPATIBILMENTE CON LA LORO DISPONIBILITA'.

03. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

04. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO. ANCHE PER LE ASSEMBLEE DISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEVE ESSERE FISSATO IL LIMITE DELLE SPESE A CARICO DEL FONDO ECONOMALE.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONVOCARE ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:

A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;

B) PER DIBATTERE PROBLEMI E SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI E DELIBERAZIONI.

06. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 38

01. TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO TEMPESTIVO ESAME ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE.

ART. 39

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE.

02. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO L'OGGETTO CHE SIA DI COMPETENZA DEL COMUNE STESSO.

03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, ALTRESI' DEVONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA L'INAMMISSIBILITA'.

04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

05. LE RISPOSTE SONO RESE PER LETTERA AGLI INTERESSATI.

CAPO 02

- PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

ART. 40

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE.

ART. 41

01. IL COMUNE, GLI ENTI E LE AZIENDE DIPENDENTI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEVONO INFORMARE GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, MEDIANTE COMUNICAZIONE NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATE:

A) L'UFFICIO E IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' PER LA VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO.

02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI; IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.

04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. I CITTADINI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

ART. 42

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI E DI CHIEDERE IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI E LE MODALITA' STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COSTITUIRA' UN APPOSITO UFFICIO DI PUBBLICHE RELAZIONI ABILITATO A RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

03. IL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, GARANTISCE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

04. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESTI ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.

ART. 43

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, RICONOSCIUTE CON DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DELL'ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988 , N. 35 , ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE HANNO DIRITTO DI INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE.

CAPO 03

- REFERENDUM CONSULTIVI -

ART. 44

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 20% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL VOTO DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 45

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DAI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 04

- DIFENSORE CIVICO -

ART. 46

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO E COL VOTO DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NON OLTRE TRE MESI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA E COMUNQUE DOPO L'APPROVAZIONE DELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. RESTA IN CARICA 05 ANNI, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 47

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE ABBIANO RAGGIUNTO IL QUARANTESIMO ANNO DI ETA' E CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI DEL COMUNE;

G) CHI SIA STATO CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI DI UFFICIO, CON VOTAZIONE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 48

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE DI UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTATO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 49

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESI A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO' IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 50

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA LA STESSA INDENNITA' PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

TITOLO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO 01 - SERVIZI -

ART. 51

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SETTORI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA I SERVIZI PUBBLICI CON I QUALI CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DEI BENI.

03. PROVVEDE ALLA LORO GESTIONE NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE, PRIVILEGIANDO L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERAZIONE ANCHE CON ALTRI ENTI TERRITORIALI, ED OPERANDO, LA SCELTA SULLA BASE DI VALUTAZIONI COMPARATIVE, IMPRONTATE A CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA', SENTITE LE OO.SS. E GLI ENTI ED ASSOCIAZIONI INTERESSATI.

ART. 52

01. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEVE AVVENIRE TRA QUELLE PREVISTE DALL' ARTT. 22 , COMMA 03 , DELLA LEGGE N. 142/90 .

02. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA SCELTA DEVE AVVENIRE PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE O IN APPALTO A TERZI, COSTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE, DI CONSORZIO E DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE.

03. PER ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA GESTIONE IN ECONOMIA E COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, NONCHE' MEDIANTE

CONVENZIONE OVVERO CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI CON ALTRI COMUNI O LA PROVINCIA COME PREVISTO DAGLI ARTT. 24 E 25 , LEGGE N. 142/90 .

ART. 53

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI APPROVATI CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE VENGONO STABILITE LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE E IL FINANZIAMENTO.

02. SI RICORRERA' ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI PUBBLICI QUANDO, PER LE MODESTE DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI, IL CONSIGLIO COMUNALE VALUTA L'INOPPORTUNITA' DI COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA.

ART. 54

01. LA SCELTA DEL RICORSO ALLA FORMA DI CONCESSIONE O APPALTO A TERZI DOVRA' ESSERE IL RISULTATO DI UNA VALUTAZIONE CHE TENGA CONTO DELL'ESISTENZA DI UNA OBIETTIVA CONVENIENZA IN RIFERIMENTO A PARAMETRI DI GIUDIZIO NON SOLO DI CARATTERE TECNICO ED ECONOMICO, MA ANCHE SOCIALE.

ART. 55

01. LA COSTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE DETERMINA L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO CON L'APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO AZIENDALE.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA, AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E POTESTA' REGOLAMENTARE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATUTO.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE DEVONO ESSERE:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE CON COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE. LA NOMINA AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI;

B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE, CUI E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I FUNZIONARI DEL COMUNE DELLA QUALIFICA APICALE OPPURE MEDIANTE RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO.

04. IL COMUNE ESERCITA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE I SEGUENTI POTERI ED ATTIVITA':

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE;

B) DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI;

C) APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI;

D) ESERCITA LA VIGILANZA;

E) VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE.

05. LO STATUTO DOVRA' PREVEDERE, INOLTRE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI DELL'AZIENDA.

ART. 56

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE DELIBERAZIONE CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE.
02. L'ATTO DELIBERATIVO DELL'ISTITUZIONE DEVE CONTENERE APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
03. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE, ALTRESI', IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
05. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
06. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 57

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
04. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.
05. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE CHE LO SCEGLIE TRA I PROPRI DIPENDENTI COMUNALI CON LA QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALLA SETTIMA. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA, DALL'ORGANICO COMUNALE OPPURE MEDIANTE RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO.
06. LE ATTRIBUZIONI E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE, DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE.
07. IL REGOLAMENTO DETERMINA, ALTRESI', LE TARIFFE DEI SERVIZI E LA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 58

01. IL COMUNE ESERCITA I POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI STESSI.

03. A TAL FINE LA GIUNTA COMUNALE RIFERISCE, ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DA ESSI.

ART. 59

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 32 , LETT. N) DELLA LEGGE N. 142/90 , SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

04. GLI STATUTI E I REGOLAMENTI DELLE AZIENDE E ISTITUZIONI DISCIPLINANO LE MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE ALL'INIZIO E ALLA FINE DEL MANDATO DEI RELATIVI AMMINISTRATORI, DEI REDDITI POSSEDUTI.

ART. 60

01. QUANDO PER LA PARTICOLARE NATURA DEI SERVIZI DA EROGARE SI SCELGA LA FORMA DELLA SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, LO STATUTO DELLA SOCIETA' DOVRA' PREVEDERE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LA SOCIETA' STESSA E IL COMUNE.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 61

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONI DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 62

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI

COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE, IL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

04. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, ALLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO STESSO.

05. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 63

01. PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO PER LA LORO REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTI, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI, E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO, CHE RIFERIRA' AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI A PENA DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E DAL PRESENTE ART. SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 64

01. IL COMUNE DISCIPLINA IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E, CON APPOSITI REGOLAMENTI, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, CON I RELATIVI CARICHI FUNZIONALI.

ART. 65

01. L'UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SETTORI.
02. NEL SETTORE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN'AREA OMOGENEA.
03. IL SETTORE SI ARTICOLA IN SERVIZI ED UNITA' OPERATIVE.
04. GLI UFFICI ED I SERVIZI SONO ORGANIZZATI PER MODULI ORIZZONTALI, DI MODO CHE LA STRUTTURA SOVRAORDINATA RAPPRESENTI LA SINTESI DELLE COMPETENZE DI QUELLE SUBORDINATE, LE QUALI AGISCONO PER COMPETENZA PROPRIA.

ART. 66

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE SI ATTUA PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
 - B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
 - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

ART. 67

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, AI SENSI DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29.03.1983 , N. 93 .
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
 - B) DOTAZIONE ORGANICA;
 - C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
 - D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
 - E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 10 , LEGGE N. 142/90 ;

ART. 68

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

CAPO 02

LL SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE DIRETTIVO -

ART. 69

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 70

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL DIRIGENTE DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE, O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE STESSO, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE, ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

E) RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE;

F) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;

G) RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI CHE SOTTOSCRIVE INSIEME COL SINDACO.

ART. 71

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

ART. 72

01. IL COMUNE HA UN VICE SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO.

02. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART. E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LA MATERIA, FERMO RESTANDO CHE L'INCARICO POTRA' ESSERE CONFERITO AD UN DIPENDENTE DELLA QUALIFICA, MUNITO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA O DI TITOLO EQUIPOLLENTE.

ART. 73

01. AL PERSONALE DIRETTIVO COMPETE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI DIREZIONE, DI ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI, NONCHE' DI STUDIO, DI RICERCA, OVVERO L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI SPECIALI.

ART. 74

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINANTI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

- LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;
- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 03

- RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE -

ART. 75

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' SECONDO LE NORME DI LEGGE LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

TITOLO 06

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 76

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' DELLA LEGGE.

02. DI TUTTI I BENI COMUNALI POSSIBILI ED IMMAGINABILI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DELLA CONTABILITA' GENERALE DI CUI ALL' ARTT. 78 .

03. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBBONO DI REGOLA ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PRIVILEGIANDO LE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 .

ART. 77

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 78

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

ART. 79

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA ED AL BILANCIO PLURIENNALE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 80

01. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE.

02. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI RISPETTIVAMENTE INSIEME AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

03. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 81

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDEnte IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI ALL' ARTT. 82 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 82

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DI TRE MEMBRI, SCELTI IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 78 .
02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA; SONO REVOCABILI PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL' ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.
03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL' ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
04. A TAL FINE I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL' ENTE.
05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL COLLEGIO DEI REVISORI IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.
07. I REVISORI, OVE RISCOSTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO, CHE LE ESAMINERA' NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

ART. 83

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:
 - A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
 - B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978, N. 702 CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 , N. 03

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 78 , NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

TITOLO 07

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 84

01. IL COMUNE EMANA I REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATE DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME, GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA E A CIASCUN CONSIGLIERE.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI SONO CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO:

07. DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

08. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

09. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 85

01. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI ALL' ARTT. 10 E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ESCLUSO QUELLO DELLA CONTABILITA' E QUELLO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL PRIMO COMMA.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI ALLE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 86

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI ALL` ARTT. 29 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL`ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL` ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DELL` ARTT. 31 DELLO STATUTO.

05. QUANDO L`ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA 02 .

06. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL`AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 87

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L`ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL` ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L`APPROVAZIONE DEL NUOVO.

03. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L`ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO DUE ANNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL`ULTIMA MODIFICA.

04. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 88

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE

DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.